

Roma, 28 settembre 2006

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1267

Oggetto: Adeguamento della Circolare n. 1263 del 25 novembre 2005 in materia di determinazione delle Condizioni per la Concessione del Prestito Flessibile, pubblicata nella G.U. 6 dicembre 2005

La presente Circolare rende note le modifiche alla Circolare 25 novembre 2005, n. 1263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 6 dicembre 2005, n. 284, avente ad oggetto le Condizioni per la Concessione del Prestito Flessibile.

Il paragrafo 1, pagina 1, quinto capoverso, terzo punto è soppresso.

Nel paragrafo 1, quartultima riga di pagina 1, le parole “compresa tra due e sei anni” vengono sostituite dalle parole “compresa tra un anno e sei anni”.

Nell’ultima riga del paragrafo 1, pagina 2, le parole “avrà ad oggetto, l’intero importo concesso” vengono sostituite dalle parole “avrà ad oggetto l’importo concesso ridotto o l’intero importo concesso”, ferma restando la nota 2 a piè pagina.

Nel paragrafo 2, pagina 2, primo capoverso, primo punto, le parole “realizzati da enti locali” sono sostituite da “realizzati e/o finanziati dai soggetti ammessi al credito della CDP, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/03 (di seguito denominati, per brevità, “Enti”)”.

Il paragrafo 2, pagina 2, primo capoverso, quarto punto è soppresso.

Il paragrafo 2, pagina 2, punto i) è soppresso e la numerazione dei punti successivi è conseguentemente modificata.

Nel paragrafo 2, pagina 2, punto ii), la dicitura “enti locali” viene sostituita dal termine “Enti”.

Dal paragrafo 2, pagina 2, punto iv) fino alla fine della Circolare, i termini “ente” ed “enti” vengono sostituiti rispettivamente dai termini “Ente” ed “Enti”.

Nel paragrafo 2, pagina 2, quanto previsto al punto iii) viene sostituito dalle parole “importo minimo concedibile per ogni singolo contratto € 1’000’000,00. Tale importo minimo è ridotto a € 250’000,00 per i comuni con popolazione fino a 5’000 abitanti. Nel caso di un progetto definitivo congiunto con ripartizione della copertura finanziaria tra più Enti, l’importo minimo di ogni singolo prestito è fissato in € 100’000,00, a condizione che la somma degli importi richiesti a copertura del progetto definitivo congiunto sia non inferiore a € 1’000’000,00;”.

Nel paragrafo 2, punto xi), pagina 3, tra le parole “il regime degli interessi” e “da tasso variabile a tasso fisso”, vengono inserite le parole “, applicato alle somme già erogate,”.

Nel paragrafo 2, punto xii), pagina 3, dopo le parole “in relazione a tutte le somme,” si legga “già erogate e per le quali non è stata esercitata la precedente opzione oppure non ancora erogate, che entrano in ammortamento all’inizio dell’anno successivo; il tasso fisso da applicare è calcolato alla fine del periodo di utilizzo con le stesse modalità di cui al punto x);”.

Nel paragrafo 2, punto xiii), pagina 3, le parole “di cui ai punti xi) e xii)” sono sostituite dalle parole “di cui ai punti x) e xi)”.

Nel paragrafo 4.4, il primo capoverso viene così modificato: “L’Ente, nell’ultimo anno solare del periodo di pre-ammortamento ed entro la data di scadenza del periodo di utilizzo, ha la facoltà di scegliere che, con riferimento a tutte le somme erogate fino a quel momento non oggetto di opzione a tasso fisso (senza limite di importo), eventualmente aumentate dell’importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale (cioè, con riferimento al totale di tutte le somme che dovranno entrare in ammortamento per le quali non sia già stato scelto in precedenza il tasso fisso), maturino interessi a tasso fisso.”.

Nel paragrafo 4.7, terzo capoverso, riga nove, quarto capoverso, riga sette e settimo capoverso, riga sette, dopo le parole “con l’esclusione di altre somme provenienti da indebitamento” si inseriscano le parole “di natura creditizia”.

Il paragrafo 4.8 Garanzia di pag. 7 viene integralmente sostituito dal seguente testo: “A garanzia degli impegni assunti con il prestito, gli Enti sono tenuti a rilasciare una garanzia nella forma all’uopo individuata dalla CDP per ciascuna tipologia di Ente. In ogni caso, il rilascio delle garanzie, nelle diverse forme previste, costituisce condizione sospensiva all’erogazione.”.

Nel paragrafo 4.10, prima dell'ultimo capoverso a pagina 9, si inserisca il seguente ulteriore capoverso: "Una richiesta di rimborso anticipato durante il periodo di pre-ammortamento, automaticamente annulla l'eventuale richiesta di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso o dell'Opzione di Inizio Ammortamento, inviata alla CDP contestualmente alla richiesta di rimborso o in precedenza, con riferimento alla stessa data effetto (31/12) prescelta per il rimborso anticipato."

L'Allegato B "Condizioni Generali di Contratto di Prestito Flessibile" continua ad essere valido con esclusivo riferimento ai soli Enti locali, così come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; in tal senso la dicitura "Condizioni Generali di Contratto di Prestito Flessibile" viene sostituita dalla "Condizioni Generali di Contratto di Prestito Flessibile per Enti locali".

Il Direttore Generale
Antonino Turicchi